



COMUNITÀ DI
MONTAGNA DELLE
PREALPI FRIULANE
ORIENTALI

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 144 del 28/08/2026

OGGETTO: COMUNE DI CAVASSO NUOVO - SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN DIVERSE VIE COMUNALI AL SOLO PASSAGGIO DEL CORTEO NELLA GIORNATA DI DOMENICA 30.08.2026 DALLE ORE 17:15 IN POI PER PROCESSIONE RELIGIOSA. - PROVVEDIMENTO A TEMPO DETERMINATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA

VISTA la L.R. 19/2020 recante “Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre”;

VISTA la L.R. 21/2019 recante “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”;

VISTO lo Statuto della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 28 del 30.12.2021 avente ad oggetto “Conferimento in forma associata della funzione della polizia locale e polizia amministrativa”, con la quale i Comuni di Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Travesio, Vivaro e Vito d'Asio hanno conferito detta funzione alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.10.2023 con la quale è stato approvato, anche per il Comune di Vajont, il conferimento della funzione di Polizia Locale ed Amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Comunità di Montagna n. 1 del 05.01.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Ente al dott. Alfredo Diolosà ed i successivi decreti di proroga n. 4 del 03.01.2025, n. 3 del 22.06.2026 e n. 5 del 30.07.2026;

VISTO il Decreto del Presidente della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali n. 4 del 10.07.2026 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la funzione di Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed Amministrativa;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO, in via preliminare, che non si è a conoscenza di motivi di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento al procedimento di cui all'oggetto;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 28 agosto 2026 da parte della Parrocchia di Orgnese di Cavasso Nuovo, volta a sospendere la circolazione veicolare in diverse vie comunali al solo passaggio del corteo nella giornata di Domenica 30.08.2026 con orario dalle ore 17:15 circa in occasione della processione religiosa;

DATO ATTO, che il percorso interessato non coinvolge strade appartenenti ad altri enti proprietari e che non risulta pertanto necessario acquisire, ai fini del presente provvedimento di disciplina della circolazione, nulla osta o pareri da parte dell'Ente di Decentramento Regionale, di FVG Strade o di altri enti proprietari della strada;

CONSIDERATO che lo svolgimento della processione comporterà la presenza di un numero di persone sulla sede stradale incompatibile, per il tempo strettamente necessario al relativo transito, con la normale circolazione veicolare;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare temporanei provvedimenti di disciplina della circolazione al fine di consentire il regolare svolgimento della processione e garantire la sicurezza dei partecipanti e degli utenti della strada;

VALUTATA la congruità e proporzionalità del provvedimento in relazione alla durata dell'evento, al percorso interessato ed alle esigenze di sicurezza della circolazione;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

NEL COMUNE DI CAVASSO NUOVO,

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, NELLA GIORNATA DI DOMENICA 30 AGOSTO 2026, DALLE ORE 17:15 FINO A CESSATE ESIGENZE, LIMITATAMENTE AL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL TRANSITO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA E NEI TRATTI DI STRADA DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATI DAL SUO PASSAGGIO, LUNGO IL SEGUENTE PERCORSO:

- VIA VERDI;
- VIA GARIBALDI;
- VIA CAMPAGNA;
- VIA CASE DINON DALL'ALTEZZA DEL CIVICO NR 8 E FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GARIBALDI;

LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DOVRÀ PERTANTO ESSERE ATTUATA PROGRESSIVAMENTE E LIMITATAMENTE AI TRATTI DI VOLTA IN VOLTA OCCUPATI DALLA PROCESSIONE, EVITANDO, PER QUANTO POSSIBILE, LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NON NECESSARIE RISPETTO ALL'EFFETTIVO AVANZAMENTO DELLA STESSA.

SONO ESCLUSI DALLE PREDETTE LIMITAZIONI I VEICOLI DELLE FORZE DI POLIZIA, DEI VIGILI DEL FUOCO, DEI SERVIZI DI SOCCORSO SANITARIO E GLI ALTRI MEZZI DI EMERGENZA IMPEGNATI IN SERVIZI URGENTI, IL CUI TRANSITO DOVRÀ ESSERE IN OGNI CASO GARANTITO.

PRESCRIVE

a carico degli organizzatori:

- ✓ di dare la più ampia e preventiva informazione alla cittadinanza interessata in merito allo svolgimento della processione ed alle conseguenti temporanee limitazioni alla circolazione;
- ✓ di adottare tutti gli accorgimenti organizzativi necessari a garantire la sicurezza dei partecipanti alla processione e degli utenti della strada;
- ✓ di assicurare, mediante proprio personale e/o volontari adeguatamente riconoscibili, un presidio organizzativo lungo il percorso e, in particolare, in corrispondenza delle intersezioni e dei punti di accesso alle strade interessate, con esclusivi compiti di informazione, assistenza e segnalazione agli utenti, senza esercizio di funzioni o poteri riservati agli organi di polizia stradale;
- ✓ di mantenere costantemente libero il percorso da ostacoli che possano impedire o ritardare l'eventuale transito dei mezzi di soccorso e di emergenza;
- ✓ di garantire che, al termine del passaggio della processione, siano tempestivamente ripristinate le ordinarie condizioni di transitabilità delle strade interessate.

La sospensione temporanea della circolazione dovrà essere resa effettiva mediante la collocazione, nei punti di accesso ai tratti di strada di volta in volta interessati dalla processione, della prescritta segnaletica stradale temporanea e degli eventuali dispositivi di chiusura, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. Il personale volontario potrà provvedere alla movimentazione dei predetti dispositivi in relazione all'avanzamento della processione, senza in alcun caso esercitare funzioni di regolazione del traffico riservate agli organi di polizia stradale. Dovrà essere in ogni momento garantito il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.

INFORMA

che il presente provvedimento disciplina esclusivamente gli aspetti relativi alla circolazione stradale, restando fermi, in capo agli organizzatori, tutti gli ulteriori adempimenti, comunicazioni, preavvisi ed eventuali prescrizioni previsti dalla vigente normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica, ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento di processioni religiose su pubblica via;

che il presente provvedimento non esonera gli organizzatori dall'adozione di tutte le ulteriori misure e cautele necessarie a garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;

che gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento;

che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali e trasmessa al Comune di Cavasso Nuovo per conoscenza, per gli adempimenti di competenza e per l'ulteriore diffusione attraverso i propri canali istituzionali;

che la presente ordinanza è altresì trasmessa, per opportuna conoscenza:

- agli organizzatori;
- al Comune di Cavasso Nuovo;
- alla Stazione Carabinieri territorialmente competente.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE
Matteo Chiarot

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CHIAROT MATTEO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 28/08/2026 09:11:55